

Disciplinare di servizio per l'affidamento mediante l'istituto dell'in house providing dei servizi di igiene ambientale alla Società Servizi Comunali S.p.A.

T R A

il Comune di Albano Sant'Alessandro, con sede a Albano Sant'Alessandro in via _____, codice fiscale _____ – P. IVA _____ legalmente rappresentato _____ nato a _____ il __/__/____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione del Decreto Sindacale n. __ del __/__/____ in qualità di Responsabile d'Area Tecnica del Comune di Albano Sant'Alessandro, cui sono conferite le funzioni dirigenziali ex art. 107 T.U.E.L. - di seguito il “**Comune**”;

E

la **Società Servizi Comunali S.p.A.** con sede legale a Sarnico (BG) in via Suardo n. 14/A, Partita IVA 02546290160 legalmente rappresentata dal Sig. Enrico de Tavonatti, nato a Brescia il 26/10/1953, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della società suddetta, in forza dei suoi poteri conferiti con la deliberazione dell'Assemblea dei Soci in data 22/07/2016, di seguito la “**Società**”;

congiuntamente anche le “**Parti**”

P R E M E S S O C H E

1. Il Comune di Albano Sant'Alessandro (BS)

a. con la deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del __/__/____ ha aderito alla Società provvedendo all'acquisto di quote azionarie della Società;

	b. con la deliberazione n. __ del __/__/____ il Consiglio Comunale	
	ha effettuato la revisione periodica delle partecipate dichiarando	
	la volontà di mantenere la partecipazione azionaria nella Società	
	Servizi Comunali S.p.A.;	
	2. con la deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del __/__/____ ha	
	affidato alla Società la gestione dei servizi di igiene ambientale per il	
	periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2022 mediante l'istituto dell'in house	
	providing;	
	3. Si rende necessario disciplinare i rapporti tra il Comune e la Società	
	nell'ambito dei servizi affidati e di quelli che, pur rientranti nell'ambito dei	
	servizi di igiene ambientale o a questi collegati, la Società è disponibile ad	
	erogare a richiesta del Comune in qualità di Socio affidante.	
	C O N S I D E R A T O che	
	1. l'oggetto del presente atto rientra tra le attività legittimamente affidabili	
	mediante l'istituto dell'in house providing così come precisato dall'art. 4	
	comma 2 lettera a) del D.lgs 175/2016 e s.m.i.;	
	2. la Società risponde a tutti i requisiti richiesti dalla normativa di settore per	
	poter acquisire servizi mediante l'istituto dell'in house providing.	
	TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO	
	SI DISCIPLINA QUANTO SEGUE:	
	Art. 1. Oggetto	
	1. Il presente disciplinare regola i rapporti tra il Comune e la Società	
	nell'ambito dell'esecuzione dei servizi di igiene ambientale, o a questi	
	funzionali, oggetto di affidamento mediante l'istituto dell'in house	
	providing così come descritti nell'Allegato A che forma parte integrante e	
	2	

sostanziale del presente documento.

2. La Parte Prima dell'Allegato A) definisce le modalità operative con le quali i servizi verranno erogati.

3. La Parte Seconda dell'Allegato A) definisce:

a. la previsione di costo per gli esercizi futuri sulla base dei servizi richiesti dal Comune;

b. la previsione dei costi per lo smaltimento dei rifiuti raccolti;

c. la previsione dei ricavi per la vendita dei rifiuti valorizzabili in termini finanziari.

Riporta inoltre i servizi di igiene ambientale, o quelli a questi ricollegabili, con i relativi costi unitari, che la Società è in grado di garantire qualora venissero richiesti dal Comune.

4. I servizi indicati nell'Allegato A, ancorché non richiesti da parte del Comune alla data di sottoscrizione del presente atto, potranno essere attivati successivamente alle condizioni in vigore al momento dell'affidamento e previo accordo operativo con la Società.

5. Le parti concordano che anche eventuali nuovi o diversi servizi attinenti alle materie oggetto dell'affidamento, attualmente non riportati nell'Allegato A, ma resi disponibili successivamente dalla Società potranno essere oggetto di affidamento previa approvazione da parte della Giunta Comunale di apposito atto integrativo del presente disciplinare.

6. I costi riportati nell'Allegato A sono soggetti ai meccanismi di aggiornamento con le modalità previste nell'art. 3 del presente documento.

7. Il cronoprogramma relativo ai tempi di attivazione dei servizi richiesti dal Comune, ricompresi nell'Allegato A, sarà oggetto di un accordo operativo

tra le parti.

8. I servizi oggetto di affidamento si configurano come pubblici servizi di interesse generale.

9. I servizi non potranno essere abbandonati o sospesi, salvo casi di forza maggiore.

10. La gestione dei servizi affidati alla Società potrà avvenire sia tramite forme di gestione diretta sia tramite contratti con terze parti, da stipularsi nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in tema di appalti pubblici che la Società è tenuta ad applicare, o tramite forme miste di gestione.

Art. 2. Titolarità e modalità di conferimento dei rifiuti raccolti

1. Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa si riconosce che, con particolare riferimento all'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti e all'Immatricolazione degli automezzi necessari al trasporto dei rifiuti raccolti sul territorio del Comune, la Società acquisisce i diritti oggettivi e soggettivi facenti capo al Comune stesso compresa la proprietà degli R.S.U. e degli assimilati che di conseguenza verranno trasportati in conto proprio.

2. La Società provvederà alla stipula di contratti per lo smaltimento e/o conferimento dei rifiuti e/o frazioni raccolte sul territorio del Comune. Tali contratti saranno vincolati al rispetto da parte della Società delle norme che regolano tale attività e potranno essere conclusi solo con Aziende in possesso dei previsti requisiti di legge.

3. Fatte salve le condizioni prima indicate la Società dovrà farsi carico di espletare tutte le azioni necessarie per assicurare al Comune l'applicazione delle migliori condizioni di mercato offerte alla Società.

4. Qualora il Comune disponga di contratti per il conferimento dei rifiuti raccolti o per la cessione delle frazioni valorizzabili più vantaggiosi rispetto a quelli praticati alla Società questa si impegna a utilizzare detti contratti applicando quanto previsto al successivo art. 3 punto 3 lettera a.

5. Qualora il Comune disponga di contratti vincolanti per il conferimento dei rifiuti raccolti o per la cessione delle frazioni valorizzabili meno vantaggiosi rispetto a quelli praticati alla Società questa si impegna a utilizzare detti contratti applicando quanto previsto al successivo art. 3 punto 3 lettera a.

Resta inteso che in questo caso restano a carico del Comune anche i maggiori costi per il conferimento o i minori ricavi derivanti dalla vendita dei rifiuti raccolti sul territorio del Comune.

Art. 3. Calcolo del corrispettivo e modalità di adeguamento e aggiornamento

1. Il corrispettivo è determinato sulla base dei servizi che il Comune affida alla Società tra quelli elencati nell'Allegato A) e delle sue successive modifiche o integrazioni. Ai prezzi indicati nell'Allegato A) verrà applicata l'IVA di legge oltre ad eventuali oneri che per legge debbano essere posti a carico del Comune.

2. L'aggiornamento del corrispettivo, determinato ai sensi del punto precedente, avverrà per i seguenti casi e con le seguenti modalità:

- a. per i servizi calcolati in base alla popolazione residente la base di calcolo sarà aggiornata, a partire dal 01 gennaio, utilizzando i dati forniti dal Comune al 31 dicembre precedente. In sede di prima applicazione il numero degli abitanti residenti è calcolato al 31.12.2021;
- b. il corrispettivo complessivo verrà inoltre incrementato o ridotto, a

valere per l'anno successivo, come di seguito indicato:

1. per il 60% del suo valore utilizzando la variazione del costo della mano d'opera riferita al CCNL delle imprese esercenti i servizi di igiene urbana, raccolta rifiuti spurghe, ecc.;
2. per il 30% del suo valore utilizzando la variazione dei costi di esercizio calcolato sull'aumento medio di: lubrificanti in base ai bollettini della Camera di Commercio; variazione delle quotazioni di mercato riferite ad un pneumatico standard (195/70 R 15 C) manutenzione e riparazione e ammortamenti in base ai listini ufficiali ANIA e IVECO; polizze assicurative desunte dall'incremento dei contratti in essere; gasolio desunto dalla Staffetta Petrolifera Quotidiana per il gasolio da autotrazione alla pompa o fonte simile;
3. per il 10% del suo valore in base alle variazioni dell'indice ISTAT del costo medio della vita per operai ed impiegati (variazione FOI al 31 dicembre).

c. La Società avrà diritto all'adeguamento di cui ai precedenti punti a. e b. del corrispettivo dal primo gennaio dell'anno successivo all'affidamento indipendentemente dalla data di effettivo inizio del servizio.

d. Il corrispettivo si intende automaticamente aggiornato in caso di richiesta da parte del Comune di un numero maggiore o minore di servizi rispetto a quelli inizialmente previsti (frequenza del servizio, trasporti, ecc.) ma già previsti e quantificati nell'Allegato A) e s.m.i..

e. Il corrispettivo verrà aggiornato in caso di modifiche normative e/o

fiscali che comportino un aggravio dimostrabile dei costi di svolgimento del servizio nel limite degli stessi;

f. La Società potrà introdurre modifiche qualitative e/o quantitative al servizio erogato o da erogarsi, che comportino anche variazioni del corrispettivo, solo con il preventivo assenso sottoscritto dal Comune. In questa ipotesi l'accordo indicherà anche i tempi e i modi di adeguamento del corrispettivo;

g. In caso di servizio soggetto a conguaglio l'adeguamento del corrispettivo avverrà come indicato nel successivo art. 4;

3. Le parti concordano che:

a. qualora si verificasse la necessità, per fatti indipendenti dalla volontà della Società, di accedere ad impianti di smaltimento e/o trattamento diversi da quelli utilizzati dalla stessa al momento della sottoscrizione dell'atto di affidamento del servizio situati a distanze superiori al 30% da quelle attuali si applicheranno i conseguenti maggiori costi. Per la revisione prezzi verrà applicato il costo al chilometro indicato nell'Allegato A) e verranno conteggiati i chilometri di andata e di ritorno.

b. per le eventuali soste straordinarie, documentate, che si verificassero presso l'impianto finale per cause non imputabili alla Società e ai mezzi da questa utilizzati superiori a ore una verranno riconosciute in base al costo riportato nell'Allegato A).

Art. 4. Condizioni di pagamento

1. Il Comune si impegna a procedere alla liquidazione e all'emissione del mandato di pagamento del corrispettivo pattuito, comprensivo quindi dei

servizi e dei costi di smaltimento dei rifiuti raccolti, in n. 12 (dodici) rate con scadenza, come di seguito:

a. Prima rata: trentuno gennaio (31.01) pari ad un dodicesimo del corrispettivo dell'anno corrente aggiornato rispetto all'anno precedente secondo le modalità indicate all'art. 3;

b. Rata a conguaglio: ventotto febbraio (28.02.) pari al maggiore o al minore (in questa ipotesi verrà emessa nota di accredito) costo dei servizi erogati e degli smaltimenti dei rifiuti raccolti soggetti a conguaglio relativi all'anno precedente;

c. Seconda rata: ventotto febbraio (28.02) pari ad un dodicesimo del corrispettivo dell'anno corrente aggiornato rispetto all'anno precedente secondo le modalità indicate all'art.3;

d. Terza rata: trentuno marzo (31.03) pari ad un dodicesimo del corrispettivo dell'anno corrente aggiornato rispetto all'anno precedente secondo le modalità indicate all'art. 3;

e. Quarta rata: trenta aprile (30.04) pari ad un dodicesimo del corrispettivo dell'anno corrente aggiornato rispetto all'anno precedente secondo le modalità indicate all'art. 3;

f. Quinta rata: trentuno maggio (31.05) pari ad un dodicesimo del corrispettivo dell'anno corrente aggiornato rispetto all'anno precedente secondo le modalità indicate all'art. 3;

g. Sesta rata: trenta giugno (30.06) pari ad un dodicesimo del corrispettivo dell'anno corrente aggiornato rispetto all'anno precedente secondo le modalità indicate all'art. 3;

h. Settima rata: trentuno luglio (31.07) pari ad un dodicesimo del

corrispettivo dell'anno corrente aggiornato rispetto all'anno precedente

secondo le modalità indicate all'art. 3;

i. Ottava rata: trentuno agosto (31.08) pari ad un dodicesimo del

corrispettivo dell'anno corrente aggiornato rispetto all'anno precedente

secondo le modalità indicate all'art. 3;

j. Nona rata: trenta settembre (30.09) pari ad un dodicesimo del

corrispettivo dell'anno corrente aggiornato rispetto all'anno precedente

secondo le modalità indicate all'art. 3;

k. Decima, Undicesima, e Dodicesima rata: entro dieci giorni lavorativi

dall'emissione della nota di credito di cui al successivo art. 5.

**Art. 5. Restituzione dei ricavi realizzati dalla vendita delle frazioni
valorizzabili finanziariamente**

1. La Società riconoscerà al Comune mediante emissione di nota di accredito, entro il 31 marzo dell'anno successivo, a titolo di riduzione dei costi dei servizi resi, un importo pari ai ricavi realizzati mediante la vendita delle frazioni dei rifiuti raccolti sul territorio del Comune.

Art. 6. Durata e revoca dell'affidamento

1. La durata dell'affidamento del servizio è fissata in anni 10 (dieci) a decorrere dal 01/01/2023 al 31/12/2032.

2. Il Comune potrà revocare l'affidamento in qualsiasi momento con atto motivato dal Consiglio comunale e con contestuale dismissione delle quote azionarie. In questa ipotesi la revoca dell'affidamento avrà efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo. Resta inteso che il Comune entro il termine del trentun gennaio dell'anno successivo si impegna a riconoscere alla Società i servizi svolti, compreso l'eventuale conguaglio e le eventuali

spese anticipate dalla Società per forniture e opere realizzate per conto del Comune e dei mezzi acquistati per lo svolgimento del servizio per conto del Comune limitatamente all'eventuale quota residua calcolata come differenza tra il corrispettivo concordato e quanto già liquidato. Conseguentemente la Società si impegna a consegnare al Comune i beni acquistati e/o realizzati.

Art. 7. Oneri e obblighi diversi a carico della Società

1. La Società si fa carico delle seguenti incombenze:

- a. disbrigo delle pratiche che la legge pone a carico dei gestori del servizio;
- b. controllo quantità e qualità dei rifiuti/frazioni conferite;
- c. predisposizione statistiche semestrali;
- d. assistenza alle operazioni periodiche di pesatura a supporto del Referente nominato dal Comune;
- e. costo delle operazioni periodiche di pesatura;
- f. ricerca di mercato delle condizioni più favorevoli per il conferimento;
- g. stipula dei contratti con le società abilitate al conferimento;
- h. altre attività di cooperazione finalizzate alla identificazione, avviso, repressione di atti che compromettano un regolare conferimento dei rifiuti e/o frazioni.

2. Sono a carico della Società le spese inerenti e conseguenti il rischio di incendio delle attrezzature di proprietà della Società e l'assicurazione a norma di legge per la responsabilità civile contro terzi.

Art. 8. Commissione paritetica per il controllo analogo

1. Al fine di garantire al Comune un controllo sul Servizio, analogo a quello

esercitato sui servizi erogati direttamente dall'Ente, all'atto dell'affidamento è istituita una Commissione Paritetica costituita da un funzionario nominato dal Comune (di seguito il “**Referente del Comune**”) e da un tecnico nominato dalla Società.

2. Qualora non espressamente e diversamente stabilito il Referente del Comune coincide con il Responsabile del servizio di igiene urbana e il tecnico rappresentate la Società coincide con il Responsabile dell'Ufficio Ambiente della Società.

3. Il Referente del Comune potrà essere nominato anche congiuntamente da più comuni con le modalità da essi individuate.

4. La Commissione paritetica ha il compito di:

a. controllare i livelli qualitativi e vigilare sulla corretta applicazione del Disciplinare di Servizio;

b. effettuare verifiche periodiche sulla qualità dei servizi e su eventuali criticità;

c. formulare al Comune e alla Società proposte di modifica o proposte migliorative delle modalità di espletamento del Servizio. Si precisa che, qualora le modifiche concordate non comportino aggravii economici per le Parti, esse diventano operative secondo quanto stabilito dalla Commissione, diversamente, nel caso in cui comportassero maggiori costi, esse lo diventeranno previa adozione degli atti necessari da parte degli organi competenti (delibera di giunta, determinazione dirigenziale ecc);

d. predisporre “questionari di gradimento” da distribuire periodicamente agli utenti per verificare il grado di soddisfacimento del servizio, così

da adeguarlo al fabbisogno reale;

e. valutare congiuntamente ed esprimersi in merito a eventuali criticità che dovessero insorgere sia in relazione alle attività inerenti i servizi erogati sia in merito alla corretta interpretazione dei reciproci obblighi contenuti nel Disciplinare di Servizio.

5. Le riunioni della Commissione paritetica si svolgono di norma in modalità remota oppure, su richiesta di una delle parti, in presenza presso la sede della Società in data concordata tra i componenti della Commissione.

6. La Commissione è tenuta a redigere un verbale scritto di ogni riunione che verrà trasmesso agli organi comunali e societari competenti qualora non venga raggiunta una intesa di reciproca soddisfazione. Nel caso permanga un disaccordo, il Comune e la Società formalizzeranno la propria posizione dandone comunicazione all'altra parte entro 5 giorni lavorativi successivi alla redazione del verbale. Il compito di dirimere la questione è affidato al Comitato Tecnico nominato ai sensi dell'art. 9 dello Statuto dal Comitato Unitario per il Controllo Analogo (art. 9 dello Statuto e art. 7 del Regolamento per il funzionamento del Comitato per il Controllo Analogo).

7. Al fine di favorire i controlli sui servizi erogati, la Società renderà disponibili, tramite portale web, i dati relativi agli avvenuti conferimenti dei rifiuti e/o dei materiali raccolti presso i centri autorizzati. In particolare, dalla documentazione relativa ai conferimenti dei rifiuti solidi urbani, dovrà risultare il giorno di arrivo agli impianti di smaltimento e l'esplicito riferimento alla provenienza dei rifiuti conferiti oltre alla quantità conferita.

8. Il Referente del Comune potrà inoltre accedere senza particolari formalità

a tutti gli atti relativi al Servizio gestito per il Comune; la Società metterà a disposizione del Referente tutta la documentazione accessoria che lo stesso reputi utile per l'esaustivo ed efficace controllo dei servizi erogati.

9. Le operazioni di pesatura, preventivamente comunicate, avverranno presso pese autorizzate.

Art. 9. Cooperazione.

1. E' dovere della Società, tramite i propri incaricati segnalare immediatamente, al Referente del Comune, tutte quelle circostanze ed i fatti che, rilevati nell'espletamento del loro compito, possono impedire o rendere più difficoltoso o meno efficace il regolare svolgimento del servizio; il Comune sarà tenuto ad attivarsi senza ritardo per la rimozione degli impedimenti o delle difficoltà segnalate dalla Società.

2. E' dovere della Società denunciare immediatamente al Referente del Comune le irregolarità rilevate durante lo svolgimento dei servizi (getto abusivo di materiali, deposito e/o abbandono di immondizie od altro sulle strade, ecc.....) coadiuvando l'opera di accertamento degli addetti Comunali con l'offrire tutte le indicazioni possibili per la individuazione dei responsabili.

Art. 10. Osservanza di leggi, regolamenti e responsabilità.

1. La Società è tenuta a far osservare al personale addetto al servizio gli obblighi derivanti dal presente disciplinare e le disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il corso dell'affidamento, comprese le norme regolamentari e le ordinanze Comunali in materia.

2. Il Comune, pertanto, si impegna a trasmettere alla Società i regolamenti in

vigore presso l'Ente inerenti i servizi affidati e a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica.

3. La Società dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti il trattamento normativo e salariale disciplinato dal contratto di categoria oltre agli obblighi previdenziali ed assicurativi previsti dalla legge.

4. La Società è responsabile di ogni danno, imputabile a lei o ai suoi dipendenti o incaricati, che possa derivare al Comune o a terzi nell'espletamento del servizio.

Art. 11. Esecuzione d'ufficio.

1. Verificandosi gravi deficienze od abusi nell'adempimento delle disposizioni contenute nel presente disciplinare ed ove la Società, previamente diffidata, non ottemperi ai propri doveri nel termine assegnatole, esperito infruttuosamente ogni tentativo di conciliazione, il Comune avrà la facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio, a spese della Società, i lavori e le prestazioni necessari per assicurare il regolare andamento del servizio.

2. La diffida ad adempiere del Comune dovrà essere scritta, motivata, circostanziata e dovrà specificare gli obblighi assunti dalla Società rimasti inadempiti, con assegnazione di un termine congruo per porre rimedio alla mancanza contestata e all'inadempimento.

Art. 12. Interessi di mora.

1. In caso di ritardata emissione e invio al tesoriere dell'Ente, rispetto ai tempi concordati, del mandato di pagamento dei servizi resi, la Società applicherà gli interessi di mora in ragione dell'Euroribor a sei mesi maggiorato del 2,25% all'anno.

Art. 13. Controversie.

1. Le Parti si impegnano a comporre bonariamente le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione dei servizi affidati secondo il presente disciplinare. Esperite inutilmente le iniziative necessarie a ricomporre tempestivamente eventuali contestazioni le parti si impegnano ad affidare al Comitato per il controllo analogo previsto all'art. 9 dello Statuto, o ad un Collegio di tre suoi componenti da esso delegati, la funzione di conciliatore per la composizione bonaria della controversia. Il Comitato o il Collegio da esso delegato, quale amichevoli compositori, dirimerà la vertenza nel termine di 90 giorni, decorsi i quali, fatta salva la concessione di proroghe con il consenso delle Parti, ciascuna di esse sarà libera di adire l'Autorità Giudiziaria competente

2. In caso di mancato accordo tra le Parti, tutte le controversie saranno devolute in via esclusiva al Tribunale di Bergamo.

Art. 14. Spese conseguenti alla sottoscrizione del disciplinare

1. Il presente atto si configura come affidamento di un pubblico servizio ad un proprio ufficio ("in house") in conseguenza del controllo analogo esercitato dal Comune; tutte le spese, nessuna esclusa ed eccettuata, che eventualmente dovessero insorgere a seguito della sottoscrizione del presente disciplinare sono, pertanto, a carico del Comune.

Art. 15. Trattamento dei dati

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679) e si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi all'esecuzione del servizio e di quanto pattuito con

il presente atto.

Art. 16. Norme finali

1. Per quanto non normato dal presente disciplinare si farà riferimento al Codice Civile per quanto applicabile, alla normativa di settore in materia di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e alla normativa in materia di affidamenti mediante l'istituto dell'in house providing.

La presente scrittura privata, in quanto non autenticata, avendo ad oggetto prestazioni di servizi soggette ad I.V.A., sarà registrata solo in caso d'uso, come previsto dall'articolo 5, comma 2 e dall'articolo 1, lettera "b" della Tariffa parte seconda, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Le Parti dichiarano e riconoscono conforme alle loro volontà per cui, a conferma, sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)", il presente atto redatto mediante strumenti informatici su numero sedici (16) pagine a video.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale

Per il Comune di Albano Sant'Alessandro - _____

Per Servizi Comunali S.p.A. - Enrico de Taponatti